

arrivare a questa cifra calcola che il ricupero delle spese di giustizia ascenda al 30 per cento. Ora, come potete sperar ciò quando il ricupero di quelle spese non raggiunge il 18 per cento? Ed il 18 per cento lo si ha, sapete perchè? Perchè vi concorre quella dei diritti nelle controversie civili, nelle cause di gratuito patrocinio che fruttano rimborsi di spesa in notevole proporzione; altrimenti per le sole spese penali non avreste che al massimo il 15 per cento. E per così poco, per un vantaggio incerto vale la pena di imporre una tassa non solo, come si è declamato, ai delinquenti, ma a coloro i quali come parte civile cooperano alla punizione dei delinquenti? Io mi domando in fine se valga la pena di perseverare in un sistema che tratta il contribuente italiano, con metodi che assomigliano a quelli, narrati con efficacia descrittiva da Walter Scott, adoperati dai prelati feudali dei tempi di Giovanni *Senza Terra* per spillare i quattrini agli ebrei.

Ogni giorno infatti si escogitano piccoli tormenti o con le economie o con le imposte e si aggravano le condizioni o di una or di altra classe di cittadini. Infatti ora si nega il modesto sussidio alle vedove ed agli orfani dei funzionari, ora si falchiano ai medesimi i meschini stipendi; coi provvedimenti pei quali riduconsi le opere pubbliche vien tolto il lavoro ed il pane agli operai e intanto si aggravano le tasse che colpiscono i consumi del povero. E potrei continuare.

Sarebbe tempo di abbandonare questo sistema di espedienti, il quale, se or volge un anno potevasi spiegare col dirlo necessario per raggiungere il pareggio immediato del bilancio, non può ora, dopo un anno, che mostrare l'impotenza in cui il Governo si trova a fare quelle radicali riforme promesse invano e che non voglio dire non sappia, ma che non hassi la forza o l'ardire di fare! (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cibrario, relatore. Onorevoli colleghi, la Commissione, non ha potuto a meno di notare, con sua grande meraviglia, nei discorsi di tutti gli oratori, i quali censurarono la legge un punto di vista comune, che, a nostro modesto avviso, non sarebbe fondato: cioè che si voglia con questa legge instaurare un nuovo sistema di tasse giudiziarie e stabilire, come precedente nuovissimo, il sistema di far rim-

borsare le spese della giustizia penale dagli imputati.

Abbiamo udito sostenere il principio che la giustizia penale non sia un servizio che presta lo Stato, e che quindi debba essere retribuito, ma sia una funzione che, per indole sua, deve essere essenzialmente gratuita.

Che la giustizia civile e penale sia il primo e il più alto ufficio, una funzione organica dello Stato riconosciamo anche noi.

Ma ciò che la Commissione vuole porre in sodo prima di tutto è che, nel nostro diritto pubblico, non fu mai scritto il principio della gratuità della giustizia. Ieri l'onorevole Imbriani chiedeva gratuita la giustizia civile, gratuita la giustizia penale; mentre l'onorevole Spirito si limitava a invocare gratuita la giustizia penale.

All'onorevole Imbriani, sempre generoso nei suoi slanci verso il regno o la repubblica che sia, di Utopia, non posso rispondere che con una voce dialettale nostra: *magari*, ma, nell'organismo di tutti gli Stati moderni, la gratuità della giustizia, nel momento presente, non può essere che un nobilissimo desiderio.

All'onorevole Spirito risponderò che, in Italia, il principio che informa tutta la nostra legislazione è questo, che le spese incontrate per la giustizia penale debbono gravare il condannato, e che questo principio regolatore della materia è trascritto nell'articolo 568 del Codice di procedura penale; il quale dispone che le spese del procedimento siano dichiarate a carico dei condannati...

Spirito. Le spese.

Cibrario, relatore. Le spese, appunto, quelle che, nel sistema delle nostre leggi relative, sono chiamate spese di giustizia, e che rappresentano, o meglio rappresentavano prima del 1882, i carichi sostenuti specialmente dallo Stato per ogni singolo processo penale. Questa categoria di spese è descritta nella tariffa, approvata con Regio Decreto legislativo del 23 dicembre 1865.

L'articolo primo di questa tariffa enuncia, che, sotto il nome di spese di giustizia in materia penale, sono comprese le seguenti specie: 1° indennità ai testimoni; 2° indennità ai periti; 3° indennità e spese di trasferta e soggiorno di ufficiali di giustizia; 4° diritti di cancelleria; 5° diritti di uscieri; 6° spese di stampa e di esecuzione delle sentenze; 7° indennità di trasporto e di soggiorno